

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI E FORNITURE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI BARI

Art.1- Gli affidamenti di incarichi, consulenze, servizi e forniture sono affidati dal Consiglio nell'unico interesse dell'Ordine e dei suoi iscritti secondo i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.


Art.2- Affidamento di contratti di servizi, consulenze e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.
2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dal Consiglio dell'Ordine a cura del responsabile unico del procedimento.
3. Il Presidente e/o il Consigliere Tesoriere, in accordo con il Direttore di contabilità, e fermo restando l'obbligo di rendiconto in sede di consuntivo annuale, sono autorizzati a sostenere, senza necessità di approvazione preventiva da parte del Consiglio, le seguenti spese:
 - a) pagamento degli stipendi e delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, sia sulle retribuzioni ai dipendenti, sulla base delle busta paga e dei modelli F24 predisposti dal Consulente del Lavoro;
 - b) pagamento di imposte e tributi;
 - c) spese per le utenze (telefono, linee per la trasmissione dati anche via internet, energia elettrica, acqua) in relazione ai contratti in essere, senza limite di spesa;
 - d) spese per la pulizia delle sede, in relazione ai contratti in essere;
 - e) spese per il funzionamento dell'Ordine in caso di estrema urgenza ed indifferibilità
4. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il Segretario, ovvero un Consigliere delegato, che assumono il ruolo di responsabile unico del procedimento su richiesta del Consiglio dell'Ordine acquisisce informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
5. La procedura prende avvio con la delibera del Consiglio dell'Ordine che deve contenere:
 - 5.1 l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - 5.2 le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
 - 5.3 l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - 5.4 la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - 5.5 i criteri per la selezione di non meno di cinque operatori economici scelti nell'Albo degli Operatori economici di cui all'art.4 nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, o, in mancanza di soggetti idonei, sulla base di indagini di mercato;
 - 5.6 i criteri per la selezione delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.


6. In caso di acquisti sul mercato elettronico, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, previa attuazione di quanto contenuto al precedente punto 4. e d'intesa con il Consigliere responsabile degli acquisti Consip, si può procedere a una delibera di Consiglio a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
7. La scelta dell'affidatario sarà effettuata sulla base del possesso, da parte dell'operatore economico, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lg.50/2016 e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti nella delibera a contrarre.
8. Nella delibera di affidamento, il Consiglio motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella delibera a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
9. Al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese, l'invito all'operatore uscente ha carattere straordinario e potrà essere motivata esclusivamente in assenza di alternativa ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
10. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante un apposito scambio di lettere o tramite posta elettronica certificata.

Art.3- Affidamento di contratti di servizi, consulenze e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.


1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo dei Operatori economici di cui all'art.4, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
2. La procedura prende avvio con la delibera del Consiglio dell'Ordine che deve contenere:
 - 2.1 l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - 2.2 le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
 - 2.3 l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - 2.4 la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - 2.5 i criteri per la selezione di non meno di cinque operatori economici scelti nell'Albo degli Operatori economici di cui all'art.4 nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, o, in mancanza di soggetti idonei, sulla base di indagini di mercato;
 - 2.6 i criteri per la selezione delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali
3. Successivamente la procedura si articola in tre fasi:



- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione dell'albo degli Operatori economici, come disciplinato all'art.4, per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
 - c) stipulazione del contratto.
4. Le indagini di mercato vengono svolte dal Consigliere Responsabile Unico del Procedimento, secondo le modalità ritenute più convenienti e differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri, nonché di altri Operatori economici esistenti. Il RUP formalizzerà i risultati, ai fini della programmazione e dell'adozione della delibera a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.
 5. Il Consiglio assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato. A tal fine il Consiglio pubblica un avviso sul proprio sito, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
 6. L'avviso indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato il Consiglio si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
 7. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, il RUP seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella delibera a contrarre.
 8. Al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese, l'invito all'operatore uscente ha carattere straordinario e potrà applicarsi esclusivamente in caso di numero ridotto di operatori presenti sul mercato ed al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).
 9. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il RUP può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, l'Ordine rende tempestivamente noto la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
 10. Il RUP invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.



11. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui almeno:
- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice.
12. Alla scadenza del tempo fissato per la presentazione delle offerte, il Consiglio procede a nominare una Commissione appositamente costituita composta da almeno tre membri del Consiglio stesso, ovvero avvalendosi di esperti, in caso di forniture, servizi e lavori specialistici esorbitanti dalle proprie competenze.
13. Le sedute di gara sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
14. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dall'Ordine secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l'Ordine di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445/2000.
15. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per l'ordine professionale, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
16. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.



17. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato dell'Ordine professionale, quest'ultimo a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

Art.4- Albo degli Operatori economici

1. L'Albo degli Operatori economici è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà del Consiglio di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. L'avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
2. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente l'Ordine professionale rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
3. Il Consiglio procede alla valutazione delle istanze di prima iscrizione all'Albo nel termine fissato dall'avviso.
4. L'aggiornamento e la revisione dell'Albo avverrà a scadenza semestrale o al verificarsi di deliberati eventi quali la cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti avverrà tramite via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
5. Il Consiglio procede all'esclusione motivata dall'Albo degli operatori economici che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dallo stesso o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
6. L'Albo, non appena costituito, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine.
7. L'Albo è unico per l'Ordine ed è distinto per gli importi fissati negli articoli 2 e 3 e nelle seguenti sezioni:

SEZIONE I - Forniture di beni

- CATEGORIA I/A) Fornitura e posa in opera di arredi mobili per studi e uffici
- CATEGORIA I/B) Fornitura e posa in opera di tende oscuranti e filtranti
- CATEGORIA I/C) Fornitura e posa in opera di apparecchiature informatiche ed audiovisive
- CATEGORIA I/D) Fornitura di materiale di cancelleria
- CATEGORIA I/E) Fornitura di acqua e bevande in genere
- CATEGORIA I/F) Fornitura di prodotti per l'igiene

SEZIONE II - Prestazione di servizi

- CATEGORIA II/A) Servizi legali



- CATEGORIA II/B) Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
- CATEGORIA II/C) Servizi informatici ed affini
- CATEGORIA II/D) Servizio di manutenzione delle apparecchiature informatiche ed audiovisive
- CATEGORIA II/E) Servizi di trasporto, trasloco e facchinaggio
- CATEGORIA II/F) Servizio di manutenzione arredi tecnici
- CATEGORIA II/G) Servizio di disinfestazione e bonifica ambienti di lavoro
- CATEGORIA II/H) Servizio di pulizia
- CATEGORIA II/I) Servizi di spedizioni e recapiti
- CATEGORIA II/L Servizi pubblicitario a mezzo stampa
- CATEGORIA II/M Servizi pubblicitario radiotelevisivo
- CATEGORIA II/N Servizi di editoria e tipografici
- CATEGORIA II/O Servizi fotografici, video ed affini
- CATEGORIA II/P Servizi di ideazione grafica
- CATEGORIA II/Q Servizi di gestione e manutenzione sito web
- CATEGORIA II/R Servizi di registrazione e trasmissione audio-video
- CATEGORIA II/S Servizi di realizzazione di corsi ed eventi formativi in e-learning
- CATEGORIA II/T Servizi di catering
- CATEGORIA II/U Servizi assicurativi

SEZIONE III - Esecuzione di lavori edili e impiantistici

- CATEGORIA III/A) Realizzazione interventi edili
- CATEGORIA III/B) Realizzazione impianti interni elettrici
- CATEGORIA III/C) Realizzazione impianti termici e di condizionamento
- CATEGORIA III/D) Realizzazione impianti idrico-sanitari
- CATEGORIA III/E) Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
- CATEGORIA III/F) Opere da falegname
- CATEGORIA III/G) Opere da vetraio
- CATEGORIA III/H) Opere da fabbro
- CATEGORIA III/I) Opere da tappezziere

Art.5- Trasparenza degli incarichi dell'Ordine e delle società partecipate

1. Sul sito web dell'Ordine nella Sezione "Consiglio Trasparente/Gare e contratti" è riportato il presente regolamento e le modalità di iscrizione all'Albo dei Operatori economici.
2. Di ogni incarico, servizio, o fornitura affidati dall'Ordine, ne è data informazione sul sito web nella Sezione "Consiglio Trasparente/Gare e contratti", riportando nominativo, oggetto dell'incarico, importo ed eventuale durata del contratto.
3. Nella stessa sezione del sito web è pubblicato annualmente l'importo dei compensi di consulenti e Operatori economici relativo all'anno solare precedente.

Art.6- Attività dei componenti del Consiglio Direttivo

1. Ai consiglieri e al Presidente dell'Ordine è preclusa ogni tipo di attività di tipo oneroso, non istituzionale, con l'Ordine.
2. Ogni futura modifica od integrazione al presente Regolamento dovrà essere pubblicata sul sito web.

Art.7- Attività dei componenti del Consiglio di Disciplina

1. Ai consiglieri e al Presidente del Consiglio di Disciplina è preclusa ogni tipo di attività di tipo oneroso, non istituzionale, con l'Ordine.
2. Ogni futura modifica od integrazione al presente Regolamento dovrà essere pubblicata sul sito web.



Art.8- Attività dei componenti delle Commissioni Interne dell'Ordine

1. Ai componenti delle Commissioni Interne dell'Ordine è preclusa ogni tipo di attività di tipo oneroso, non istituzionale, con l'Ordine.
2. Ogni futura modifica od integrazione al presente Regolamento dovrà essere pubblicata sul sito web.

Art. 9- Norme transitorie

1. Il presente regolamento è trasmesso alle Associazioni che svolgono le loro attività in stretta connessione con l'Ordine, affinché venga integralmente recepito nella prossima Assemblea dei Soci.
2. Il presente Regolamento è approvato con delibera del _____.

Il Segretario

Il Presidente

